

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza per la tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla "MOVIDA"

OGGETTO :

VALIDITA': dal 11/07/2023 fino al 09/08/2023

IL SINDACO

Premesso che le aree qui di seguito denominate sono interessate dalla c.d. "Movida":

- 1) Area Duomo;
- 2) Area Arco della Pace;
- 3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;
- 4) Area Nolo;
- 5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;
- 6) Area Isola;
- 7) Area Lazzaretto;
- 8) Area Melzo;
- 9) Area Sarpi;
- 10) Area Bicocca;
- 11) Area Leonardo Da Vinci

Considerato che le aree urbane della Movida sopra indicate, sono caratterizzate da un afflusso rilevante di persone che vi si concentrano specie nelle ore serali e notturne;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone nelle aree urbane interessate dalla "Movida" comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione, quali quelle indicate di seguito;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, di contenitori di vetro e di lattine costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano,



ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;

- le bottiglie, i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini e possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- il deposito incontrollato di bottiglie, contenitori di vetro e lattine si determina essenzialmente in occasione della loro vendita nelle ore serali e notturne da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food;

Considerato altresì che tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

Ritenuto che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocimento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado delle aree della "Movida", o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

Considerato che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane interessate dalla "Movida" si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere ogni azione utile a scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per le persone e prevenire danneggiamenti ai monumenti e beni pubblici;

Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dalla "Movida", nel rispetto, oltretutto della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

Considerato che i sopra descritti comportamenti costituiscono violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Valutata positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate in altre zone cittadine anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche, che si sono dimostrate utili:

- alla prevenzione nella commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;
- alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- al contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- all'incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere, non solo con interventi di safety (con l'applicazione delle previste sanzioni), ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla "Movida" la distribuzione e la presenza di bottiglie, contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

Ritenuto pertanto necessario, ai superiori fini, prevedere il divieto dell'uso del vetro nella vendita e somministrazione di bevande nelle aree della "Movida" in considerazione del notevole afflusso di persone, attesa la dimostrata efficacia di tale strumento nel contrasto di comportamenti lesivi

dell'incolumità fisica dei cittadini;

Preso atto che nell'elenco delle zone urbane e nelle corrispondenti planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate per ogni singola area le vie che delimitano il perimetro entro il quale avrà vigenza il provvedimento de quo;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

ORDINA

Dalle ore 00.01 di martedì 11 luglio 2023 alle ore 24.00 di mercoledì 09 agosto 2023, i seguenti divieti:

1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della "MOVIDA", meglio indicate nelle planimetrie allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina.

2. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo restano consentite a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura (alla spina) o mescita;

3. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo resta altresì consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:


- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 di martedì 11 luglio 2023 alle ore 24.00 di mercoledì 09 agosto 2023 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente


AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA TICINESE-
colore rosso scuro




AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA DARSENA- colore viola




AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA NAVIGLI- colore verde




AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA TORTONA- colore azzurro




AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA

-AREA COMO/GAE AULENTI- colore blu




AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA

-AREA GARIBALDI- colore beige




AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA


-AREA BRERA-
colore verde



AREA ISOLA colore verde




AREA MELZO colore blu




AREA BICOCCA

Colore Giallo



AREA LEONARDO DA VINCI Colore verde



Allegato 2

Elenco delle vie che perimetrano le aree della movida entro le quali vige il divieto dell'uso del vetro

Le vie indicate con la dicitura "non compresa" indicano il perimetro delle aree urbane ove vigono i divieti e gli obblighi, ma non sono interessate dalle prescrizioni e dagli obblighi previsti dall'Ordinanza.

Denominazione area Movida	ELENCO STRADE PERIMETRO	Perimetrale e compresa nell'area/Perimetrale ma non compresa nell'area
AREA DUOMO	Piazzale Castello	Compresa nell'area
	Via Quintino Sella	Compresa nell'area
	Foro Buonaparte	Compresa nell'area
	Via Cusani	Compresa nell'area
	Via Rovello	Compresa nell'area
	Via Dante	Compresa nell'area
	Via San Prospero	Compresa nell'area
	Via Bassano Porrone	Compresa nell'area
	Via San Dalmazio	Compresa nell'area
	Piazza Paolo Ferrari	Compresa nell'area
	Largo Antonio Ghiringhelli	Compresa nell'area
	Piazza Della Scala	Compresa nell'area
	Via Case Rotte	Compresa nell'area
	Largo Raffaele Mattioli	Compresa nell'area
	Via Catena	Compresa nell'area
	Piazza Filippo Meda	Compresa nell'area
	Corso Matteotti	Compresa nell'area
	Piazza San Babila	Compresa nell'area
	Largo Toscanini	Compresa nell'area
	Corso Europa	Compresa nell'area
	Largo dei Bersaglieri	Compresa nell'area
	Piazza Fontana	Compresa nell'area
	Via Larga	Compresa nell'area
	Via Albricci	Compresa nell'area
	Piazza Missori	Compresa nell'area
	Via Zebedia	Compresa nell'area
	Piazza Sant'Alessandro	Compresa nell'area
	Via della Palla	Compresa nell'area
	Via Torino	Compresa nell'area
	Via Spadari	Compresa nell'area
	Via Armorari	Compresa nell'area
	Via Cordusio	Compresa nell'area
	Via Santa Maria Segreta	Compresa nell'area
	Via Meravigli	Compresa nell'area
Via Camperio	Compresa nell'area	
Largo Cairoli	Compresa nell'area	
Foro Buonaparte	Compresa nell'area	
Via Illica	Compresa nell'area	
Via Ricasoli	Compresa nell'area	
Piazza Castello	Compresa nell'area	

Allegato 2

AREA ARCO DELLA PACE	Via Agostino Bertani	Compresa nell'area
	Via Francesco Melzi D'Eril	Compresa nell'area
	Via Antonio Canova	Compresa nell'area
	Via Mario Pagano	Compresa nell'area
	Piazza Sempione	Compresa nell'area
AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA	C.so Genova	Compresa nell'area
	P.za Resistenza Partigiana	Compresa nell'area
	Via Caminadella	Compresa nell'area
	Via Orazio	Compresa nell'area
	Via Lanzone	Compresa nell'area
	Via Circo	Compresa nell'area
	Via San Sisto	Compresa nell'area
	Via Stampa	Compresa nell'area
	Via Olmetto	Compresa nell'area
	P.za Quasimodo	Compresa nell'area
	Via Della Chiusa	Compresa nell'area
	Via Molino delle Armi	Compresa nell'area
	Via Vettabbia	Compresa nell'area
	Via Calatafimi	Compresa nell'area
	Via Sambuco	Compresa nell'area
	P.za XXIV Maggio	Compresa nell'area
	C.so San Gottardo	Compresa nell'area
	Largo Mahler	Compresa nell'area
	Via Giuseppe Meda	Compresa nell'area
	V.le Tibaldi	non compresa nell'area
	Piazza Belafanti	non compresa nell'area
	V.le Liguria	non compresa nell'area
	V.le Cassala	non compresa nell'area
	Piazzale della Milizie	non compresa nell'area
	V.le Carlo Troya	non compresa nell'area
Via Savona	Compresa nell'area	
V.le Coni Zugna	non compresa nell'area	
C.so Cristoforo Colombo	Compresa nell'area	
P.le Cantore	Compresa nell'area	
AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA	V.le Don Sturzo	non compresa nell'area
	Via del Nord	non compresa nell'area
	Via Melchiorre Gioia	non compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Nuova	Compresa nell'area
	Via Castelfidardo	Compresa nell'area
	Via San Marco	Compresa nell'area
	P.za San Marco	Compresa nell'area
	Via Fiori Oscuri	Compresa nell'area
	Via Brera	Compresa nell'area
	Via Dell'Orso	non compresa nell'area
	Via Ponte Vetero	Compresa nell'area
	Via Mercato	Compresa nell'area
	Corso Garibaldi	Compresa nell'area
	Largo la Foppa	Compresa nell'area
	Via della Moscova	Compresa nell'area
	Piazzale Biancamano	Compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Volta	Compresa nell'area

Allegato 2

	Piazzale Baiamonti	non compresa nell'area
	V.le Pasubio	Compresa nell'area
	Via Bonnet	Compresa nell'area
	Via D'Azeglio	Compresa nell'area
AREA ISOLA	V.le Stelvio	Compresa nell'area
	V.le Zara	Compresa nell'area
	P.le Lagosta	Compresa nell'area
	Via Pola	Compresa nell'area
	Via Restelli	non compresa nell'area
	Largo de Benedetti	Compresa nell'area
	Via Sasseti	Compresa nell'area
	Via de Castillia	Compresa nell'area
	Via Pepe	Compresa nell'area
	Via Valtellina	Compresa nell'area
AREA NOLO	Via Ferrante Aporti	non compresa nell'area
	Via Popoli Uniti	Compresa nell'area
	V.le Monza	non compresa nell'area
	Piazzale Loreto	non compresa nell'area
	V.le Brianza	non compresa nell'area
AREA LAZZARETTO	Via San Gregorio	Compresa nell'area
	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Piazzale Oberdan	non compresa nell'area
	V.le Vittorio Veneto	Compresa nell'area
	P.za Repubblica	non compresa nell'area
	Via Vittor Pisani	non compresa nell'area
AREA MELZO	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Via Spallanzani	Compresa nell'area
	Via Melzo	Compresa nell'area
	Via Frisi	Compresa nell'area
	Piazza otto novembre	non compresa nell'area
	Via Pisacane	Compresa nell'area
	Via Bixio	non compresa nell'area
	Via Sirtori	Compresa nell'area
	Via Paolo Mascagni	Compresa nell'area
	P.za Oberdan	non compresa nell'area
AREA SARPI	Via Luigi Canonica	Compresa nell'area
	Largo Gadda	Compresa nell'area
	Piazza Gramsci	Compresa nell'area
	Via Sabatelli	Compresa nell'area
	Via Paolo Sarpi	Compresa nell'area
	Viale Montello	Compresa nell'area
	P.za Lega Lombarda	Compresa nell'area
	Via C. M. Maggi	Compresa nell'area
AREA BICOCCA	Viale Piero e Alberto Pirelli (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Viale Dell'Innovazione (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Via Caldirola (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area

Allegato 2

	Via Stella Bianca (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area
AREA LEONARDO DA VINCI	Via Pacini (tra P.za Piola e via Zanoia)	Compresa nell'area
	P.za Piola	Compresa nell'area
	Viale Romagna (tra P.za Piola e Via Pascoli)	Compresa nell'area
	Via Pascoli (tra V.le Romagna e p.zza Leonardo da Vinci)	Compresa nell'area
	Via Celoria (tra P.zza Leonardo da Vinci e via Ponzio)	Compresa nell'area
	Via Ponzio (tra Via Celoria e via Zanoia)	Compresa nell'area

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione dei concerti che si svolgeranno presso lo stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) nel periodo dal 17 luglio 2023 al 26 luglio 2023.

VALIDITA': dal 17/07/2023 fino al 26/07/2023

IL SINDACO

Premesso che:

Nel periodo compreso fra il 17 luglio 2023 ed il 26 luglio 2023 è previsto lo svolgimento presso lo stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) di una serie di concerti per i quali si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori. Il programma prevede i seguenti concerti: nei giorni 17 luglio 2023 e 18 luglio 2023 i concerti di Ultimo, il 20 luglio 2023 il concerto di Blanco, il 22 luglio 2023 il concerto dei Muse, il 24 luglio 2023 e il 25 luglio 2023 i concerti dei Maneskin;

Considerato che:

in occasioni di tali concerti si prevede una notevole affluenza di persone per assistere agli eventi musicali in programma;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione quali quelle indicate di seguito;
- occorre garantire che i concerti si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie di vetro e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati possono causare gravi lesioni personali, costituire oggetto e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano



con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi;

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di somministrazione e vendita per asporto di bevande in bottiglie in vetro, contenitori di vetro e lattine nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche all'interno dell'impianto interessato dai predetti eventi e nell'area esterna adiacente allo stesso;

Ritenuto necessario:

in occasione degli eventi in oggetto, adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica dal rischio di un uso a scopo offensivo di bottiglie in vetro, contenitori di vetro, lattine, aste selfie, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Considerato altresì che:

- all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) è prevista l'attività di Pubblici Esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dei concerti un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dai concerti, nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale dello stadio Meazza e delle aree limitrofe;

Dato atto della sperimentata positiva efficacia delle misure già adottate in altri eventi pubblici con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani, delle strutture e dei beni culturali interessate dagli eventi;

Ritenuto necessario intervenire con appropriate misure per assicurare la salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety, con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, contenitori in vetro, lattine, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, e ad evitare l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto, quindi, di adottare a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle persone dalle ore 09.00 del 17 luglio 2023 alle ore 03.00 del 18 luglio 2023; dalle ore 09.00 del 18 luglio 2023

alle ore 03.00 del 19 luglio 2023; dalle ore 09.00 del 20 luglio 2023 alle ore 03.00 del 21 luglio 2023; dalle ore 09.00 del 22 luglio 2023 alle ore 03.00 del 23 luglio 2023; dalle ore 09.00 del 24 luglio 2023 alle ore 03.00 del 25 luglio 2023 e dalle ore 09.00 del 25 luglio 2023 alle ore 03.00 del 26 luglio 2023 misure preventive al fine di garantire la regolarità delle manifestazioni musicali che si terranno all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) nonché nelle vie limitrofe all'impianto;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

ORDINA

**dalle ore 09.00 del 17 luglio 2023 alle ore 03.00 del 18 luglio 2023;
dalle ore 09.00 del 18 luglio 2023 alle ore 03.00 del 19 luglio 2023;
dalle ore 09.00 del 20 luglio 2023 alle ore 03.00 del 21 luglio 2023;
dalle ore 09.00 del 22 luglio 2023 alle ore 03.00 del 23 luglio 2023;
dalle ore 09.00 del 24 luglio 2023 alle ore 03.00 del 25 luglio 2023
e
dalle ore 09.00 del 25 luglio 2023 alle ore 03.00 del 26 luglio 2023**

Nella zona all'esterno adiacente lo stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) delimitata come segue:

- **Piazzale Lotto**
- **Viale Caprilli**
- **Piazzale dello Sport**
- **Via Achille**
- **via Tesio**
- **Via Harar**
- **Piazza Axum**
- **Via Piccolomini**
- **Via Rembrandt**
- **Via Diomede**
- **Via Ippodromo**

1. il divieto di somministrazione e di vendita di bevande superalcoliche, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine.

2. Resta consentita agli esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc.) per il solo servizio al tavolo la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro, contenitori in vetro e lattine.

all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro):

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, vendere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie in vetro, contenitori di vetro, lattine e aste per selfie;**
- 2. il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;**
- 3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e a qualunque tipo di attività, di vendere e distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine;**
- 4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande superalcoliche rivolto agli esercizi pubblici, ai punti di ristorazione e a qualsiasi attività di vendita;**
- 5. Resta consentito, ai soli fini dell'approvvigionamento, a coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano S. Siro, introdurre bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine.**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 09.00 del 17 luglio 2023 alle ore 03.00 del 18 luglio 2023; dalle ore 09.00 del 18 luglio 2023 alle ore 03.00 del 19 luglio 2023; dalle ore 09.00 del 20 luglio 2023 alle ore 03.00 del 21 luglio 2023; dalle ore 09.00 del 22 luglio 2023 alle ore 03.00 del 23 luglio 2023; dalle ore 09.00 del 24 luglio 2023 alle ore 03.00 del 25 luglio 2023 e dalle ore 09.00 del 25 luglio 2023 alle ore 03.00 del 26 luglio 2023 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

Avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza per la tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla "MOVIDA"

OGGETTO :

VALIDITA': dal 11/08/2023 fino al 09/09/2023

IL SINDACO

Premesso che le aree qui di seguito denominate sono interessate dalla c.d. "Movida":

- 1) Area Duomo;
- 2) Area Arco della Pace;
- 3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;
- 4) Area Nolo;
- 5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;
- 6) Area Isola;
- 7) Area Lazzaretto;
- 8) Area Melzo;
- 9) Area Sarpi;
- 10) Area Bicocca;
- 11) Area Leonardo Da Vinci

Considerato che le aree urbane della Movida sopra indicate, sono caratterizzate da un afflusso rilevante di persone che vi si concentrano specie nelle ore serali e notturne;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone nelle aree urbane interessate dalla "Movida" comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione, quali quelle indicate di seguito;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, di contenitori di vetro e di lattine costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano,



ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;

- le bottiglie, i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini e possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- il deposito incontrollato di bottiglie, contenitori di vetro e lattine si determina essenzialmente in occasione della loro vendita nelle ore serali e notturne da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food;

Considerato altresì che tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

Ritenuto che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocimento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado delle aree della "Movida", o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

Considerato che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane interessate dalla "Movida" si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere ogni azione utile a scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per le persone e prevenire danneggiamenti ai monumenti e beni pubblici;

Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dalla "Movida", nel rispetto, oltretutto della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

Considerato che i sopra descritti comportamenti costituiscono violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Valutata positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate in altre zone cittadine anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche, che si sono dimostrate utili:

- alla prevenzione nella commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;
- alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- al contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- all'incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere, non solo con interventi di safety (con l'applicazione delle previste sanzioni), ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla "Movida" la distribuzione e la presenza di bottiglie, contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

Ritenuto pertanto necessario, ai superiori fini, prevedere il divieto dell'uso del vetro nella vendita e somministrazione di bevande nelle aree della "Movida" in considerazione del notevole afflusso di persone, attesa la dimostrata efficacia di tale strumento nel contrasto di comportamenti lesivi

dell'incolumità fisica dei cittadini;

Preso atto che nell'elenco delle zone urbane e nelle corrispondenti planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate per ogni singola area le vie che delimitano il perimetro entro il quale avrà vigenza il provvedimento de quo;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

ORDINA

Dalle ore 00.01 di venerdì 11 agosto 2023 alle ore 24.00 di sabato 09 settembre 2023, i seguenti divieti:

1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della "MOVIDA", meglio indicate nelle planimetrie allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina.

2. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo restano consentite a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura (alla spina) o mescita;

3. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo resta altresì consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:


- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 di venerdì 11 agosto 2023 alle ore 24.00 di sabato 09 settembre 2023 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente


AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA TICINESE-
colore rosso scuro




AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA DARSENA- colore viola




AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA NAVIGLI- colore verde




AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA TORTONA- colore azzurro




AREA NOLO colore marrone



AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA


-AREA COMO/GAE AULENTI- colore blu




AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA

-AREA GARIBALDI-


colore beige




AREA ISOLA colore verde



AREA LAZZARETTO colore fucsia



AREA MELZO colore blu




AREA BICOCCA

Colore Giallo



AREA LEONARDO DA VINCI Colore verde



Allegato 2

Elenco delle vie che perimetrano le aree della movida entro le quali vige il divieto dell'uso del vetro

Le vie indicate con la dicitura "non compresa" indicano il perimetro delle aree urbane ove vigono i divieti e gli obblighi, ma non sono interessate dalle prescrizioni e dagli obblighi previsti dall'Ordinanza.

Denominazione area Movida	ELENCO STRADE PERIMETRO	Perimetrale e compresa nell'area/Perimetrale ma non compresa nell'area
AREA DUOMO	Piazzale Castello	Compresa nell'area
	Via Quintino Sella	Compresa nell'area
	Foro Buonaparte	Compresa nell'area
	Via Cusani	Compresa nell'area
	Via Rovello	Compresa nell'area
	Via Dante	Compresa nell'area
	Via San Prospero	Compresa nell'area
	Via Bassano Porrone	Compresa nell'area
	Via San Dalmazio	Compresa nell'area
	Piazza Paolo Ferrari	Compresa nell'area
	Largo Antonio Ghiringhelli	Compresa nell'area
	Piazza Della Scala	Compresa nell'area
	Via Case Rotte	Compresa nell'area
	Largo Raffaele Mattioli	Compresa nell'area
	Via Catena	Compresa nell'area
	Piazza Filippo Meda	Compresa nell'area
	Corso Matteotti	Compresa nell'area
	Piazza San Babila	Compresa nell'area
	Largo Toscanini	Compresa nell'area
	Corso Europa	Compresa nell'area
	Largo dei Bersaglieri	Compresa nell'area
	Piazza Fontana	Compresa nell'area
	Via Larga	Compresa nell'area
	Via Albricci	Compresa nell'area
	Piazza Missori	Compresa nell'area
	Via Zebedia	Compresa nell'area
	Piazza Sant'Alessandro	Compresa nell'area
	Via della Palla	Compresa nell'area
	Via Torino	Compresa nell'area
	Via Spadari	Compresa nell'area
	Via Armorari	Compresa nell'area
	Via Cordusio	Compresa nell'area
	Via Santa Maria Segreta	Compresa nell'area
	Via Meravigli	Compresa nell'area
Via Camperio	Compresa nell'area	
Largo Cairoli	Compresa nell'area	
Foro Buonaparte	Compresa nell'area	
Via Illica	Compresa nell'area	
Via Ricasoli	Compresa nell'area	
Piazza Castello	Compresa nell'area	

Allegato 2

AREA ARCO DELLA PACE	Via Agostino Bertani	Compresa nell'area
	Via Francesco Melzi D'Eril	Compresa nell'area
	Via Antonio Canova	Compresa nell'area
	Via Mario Pagano	Compresa nell'area
	Piazza Sempione	Compresa nell'area
AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA	C.so Genova	Compresa nell'area
	P.za Resistenza Partigiana	Compresa nell'area
	Via Caminadella	Compresa nell'area
	Via Orazio	Compresa nell'area
	Via Lanzone	Compresa nell'area
	Via Circo	Compresa nell'area
	Via San Sisto	Compresa nell'area
	Via Stampa	Compresa nell'area
	Via Olmetto	Compresa nell'area
	P.za Quasimodo	Compresa nell'area
	Via Della Chiusa	Compresa nell'area
	Via Molino delle Armi	Compresa nell'area
	Via Vettabbia	Compresa nell'area
	Via Calatafimi	Compresa nell'area
	Via Sambuco	Compresa nell'area
	P.za XXIV Maggio	Compresa nell'area
	C.so San Gottardo	Compresa nell'area
	Largo Mahler	Compresa nell'area
	Via Giuseppe Meda	Compresa nell'area
	V.le Tibaldi	non compresa nell'area
	Piazza Belafanti	non compresa nell'area
	V.le Liguria	non compresa nell'area
	V.le Cassala	non compresa nell'area
	Piazzale della Milizie	non compresa nell'area
V.le Carlo Troya	non compresa nell'area	
Via Savona	Compresa nell'area	
V.le Coni Zugna	non compresa nell'area	
C.so Cristoforo Colombo	Compresa nell'area	
P.le Cantore	Compresa nell'area	
AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA	V.le Don Sturzo	non compresa nell'area
	Via del Nord	non compresa nell'area
	Via Melchiorre Gioia	non compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Nuova	Compresa nell'area
	Via Castelfidardo	Compresa nell'area
	Via San Marco	Compresa nell'area
	P.za San Marco	Compresa nell'area
	Via Fiori Oscuri	Compresa nell'area
	Via Brera	Compresa nell'area
	Via Dell'Orso	non compresa nell'area
	Via Ponte Vetero	Compresa nell'area
	Via Mercato	Compresa nell'area
	Corso Garibaldi	Compresa nell'area
	Largo la Foppa	Compresa nell'area
	Via della Moscova	Compresa nell'area
	Piazzale Biancamano	Compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Volta	Compresa nell'area

Allegato 2

	Piazzale Baiamonti	non compresa nell'area
	V.le Pasubio	Compresa nell'area
	Via Bonnet	Compresa nell'area
	Via D'Azeglio	Compresa nell'area
AREA ISOLA	V.le Stelvio	Compresa nell'area
	V.le Zara	Compresa nell'area
	P.le Lagosta	Compresa nell'area
	Via Pola	Compresa nell'area
	Via Restelli	non compresa nell'area
	Largo de Benedetti	Compresa nell'area
	Via Sasseti	Compresa nell'area
	Via de Castillia	Compresa nell'area
	Via Pepe	Compresa nell'area
	Via Valtellina	Compresa nell'area
AREA NOLO	Via Ferrante Aporti	non compresa nell'area
	Via Popoli Uniti	Compresa nell'area
	V.le Monza	non compresa nell'area
	Piazzale Loreto	non compresa nell'area
	V.le Brianza	non compresa nell'area
AREA LAZZARETTO	Via San Gregorio	Compresa nell'area
	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Piazzale Oberdan	non compresa nell'area
	V.le Vittorio Veneto	Compresa nell'area
	P.za Repubblica	non compresa nell'area
	Via Vittor Pisani	non compresa nell'area
AREA MELZO	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Via Spallanzani	Compresa nell'area
	Via Melzo	Compresa nell'area
	Via Frisi	Compresa nell'area
	Piazza otto novembre	non compresa nell'area
	Via Pisacane	Compresa nell'area
	Via Bixio	non compresa nell'area
	Via Sirtori	Compresa nell'area
	Via Paolo Mascagni	Compresa nell'area
P.za Oberdan	non compresa nell'area	
AREA SARPI	Via Luigi Canonica	Compresa nell'area
	Largo Gadda	Compresa nell'area
	Piazza Gramsci	Compresa nell'area
	Via Sabatelli	Compresa nell'area
	Via Paolo Sarpi	Compresa nell'area
	Viale Montello	Compresa nell'area
	P.za Lega Lombarda	Compresa nell'area
	Via C. M. Maggi	Compresa nell'area
AREA BICOCCA	Viale Piero e Alberto Pirelli (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Viale Dell'Innovazione (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Via Caldirola (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area

Allegato 2

	Via Stella Bianca (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area
AREA LEONARDO DA VINCI	Via Pacini (tra P.za Piola e via Zanoia)	Compresa nell'area
	P.za Piola	Compresa nell'area
	Viale Romagna (tra P.za Piola e Via Pascoli)	Compresa nell'area
	Via Pascoli (tra V.le Romagna e p.zza Leonardo da Vinci)	Compresa nell'area
	Via Celoria (tra P.zza Leonardo da Vinci e via Ponzio)	Compresa nell'area
	Via Ponzio (tra Via Celoria e via Zanoia)	Compresa nell'area

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 recante misure urgenti volte a contenere i disagi determinati dall'eccezionale ondata di maltempo. Sospensione delle discipline viabilistiche delle Zone a Traffico Limitato istituite sul territorio comunale ai sensi del comma 9 dell' art. 7 del D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ad eccezione della disciplina viabilistica Zona a Traffico Limitato "Area B" di cui alla D.G.C. n. 1366/2018 del 02.08.2018 e s.m.i.
Sospensione del divieto di circolazione sulle corsie e le carreggiate riservate istituite sul territorio comunale ai sensi degli articoli 6 e 7 del D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

VALIDITA': dal 25/07/2023 fino al 26/07/2023

IL SINDACO

Visto

il co. 4 dell'art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali d. lgs. 267/2000 e s.m.i.

Rilevato che:

- il territorio comunale milanese è stato interessato da fenomeni temporaleschi particolarmente intensi, associati, ad altrettanto intense, raffiche di vento (Allerta Protezione Civile n. 2023.92 del 24 luglio 2023 ore 13.48 - Allerta Arancione Rischio Temporali e Allerta Gialla Rischio Idrogeologico), e caduta di grandine;
- i fenomeni sopra descritti hanno causato allagamenti e cadute di alberi che hanno, in diversi tratti stradali, ostruito le carreggiate e, in diversi punti, tranciato le linee aree dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale.

Considerato che, per quanto sopra rilevato, si è reso necessario intervenire tempestivamente chiudendo al traffico molti tratti stradali e procedendo a deviare opportunamente la circolazione veicolare, al fine di garantire la sicurezza della viabilità e la fluidità della circolazione stessa.



Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra rilevato e considerato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, sospendere l'efficacia delle discipline viabilistiche in oggetto in essere sul territorio comunale milanese al fine di consentire ai veicoli, per il periodo di validità del presente provvedimento, di raggiungere le proprie destinazioni senza i disagi causati anche dalla soppressione e dalle deviazioni dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico locale ed evitare fenomeni di congestione, garantendo la sicurezza della viabilità, ed evitando altresì situazioni di pericolo, senza incorrere in infrazioni.

Dato atto che in data odierna 25 luglio 2023 il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto;

ORDINA

1. dal giorno 25 luglio 2023 al giorno 26 luglio 2023 compreso, la sospensione delle discipline viabilistiche delle Zone a Traffico Limitato istituite su tutto il territorio comunale ai sensi del comma 9 dell'art. 7 del D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ad eccezione della disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato "Area B" di cui alla D.G.C. 1366/2018 del 02.08.2018;
2. dal giorno 25 luglio 2023 al giorno 26 luglio 2023 compreso, la sospensione del divieto di circolazione nelle corsie e nelle carreggiate riservate istituite su tutto il territorio comunale ai sensi degli articoli 6 e 7 del D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Si raccomanda inoltre alla cittadinanza intera di evitare spostamenti non strettamente necessari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente



ATTO N. ORDS 50

DEL 29/07/2023

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO :

Misure urgenti ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per la chiusura di Parchi recintati e l'utilizzo in sicurezza delle aree verdi a seguito dei danni provocati dalle condizioni atmosferiche avverse.

VALIDITA': dal 29/07/2023 fino al 31/08/2023

IL SINDACO

Visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 "Testi unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 12 del D.Lgs n. 224/2018 "Codice della Protezione civile";

Considerato che:

la notte tra il 24 ed il 25 luglio 2023 si è abbattuto sulla città di Milano un evento meteorologico di straordinaria intensità che ha causato ingenti danni sul territorio comunale; persiste una situazione di criticità post-evento e la possibilità di emissione di nuove allerte meteo per i fenomeni meteorologici che potranno ripresentarsi; sono in corso attività di pulizia e rimozione di alberi e piante eradicati dalla pioggia e dai forti venti e contestualmente sono in corso le valutazioni della situazione complessiva dei parchi cittadini;

Rilevato che:

le straordinarie precipitazioni unite a violente raffiche di vento che hanno caratterizzato l'evento atmosferico hanno determinato, tra l'altro, la caduta di interi alberi, rami, segnali stradali, impalcature e copertura dei tetti delle abitazioni rendendo critiche numerose zone della città, rendendo difficoltosa e in diversi casi impedendo la circolazione a pedoni e a veicoli e danneggiando molte infrastrutture e beni pubblici e privati;

Preso atto che:

a causa del vento forte e della pioggia battente sono stati riscontrati, in stato di criticità piante, rami e materiale vario con conseguente e potenziale pericolo per l'incolumità dei pedoni;



considerata altresì la vastità del territorio comunale ed essendo necessario, come primi interventi di emergenza, assicurare il tempestivo ripristino della viabilità e dei servizi pubblici essenziali, e che conseguentemente gli interventi operati nell'immediatezza sono stati concentrati sulle attività indispensabili a garantire la regolare circolazione su strada di pedoni, veicoli e mezzi di trasporto pubblico;

considerato che l'evento atmosferico ha determinato ingenti danni anche nei parchi e nelle aree verdi del territorio comunale e che la numerosità delle stesse impone necessariamente, secondo criteri di priorità d'urgenze, di procedere a una progressiva seppur tempestiva valutazione degli stessi, e che l'Amministrazione, per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, intende ora procedere, per priorità, con un controllo dapprima delle aree verdi aperte e successivamente di quelle recintate;

considerato inoltre che sul territorio comunale sono presenti numerose strutture leggere e dehors destinate funzionalmente al servizio di pubblici esercizi ed altre attività commerciali e di altra natura, molte delle quali collocate in aree verdi, parchi o comunque sotto piante ad alto fusto e risultando necessaria una celere individuazione e mappatura di potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica; Ritenuto per i motivi sopra esposti di adottare delle misure di safety proporzionate alle criticità determinate dall'evento atmosferico eccezionale onde prevenire potenziali pericoli all'incolumità pubblica

ORDINA

1. La chiusura al pubblico dei Parchi recintati. Resta consentito l'accesso alle aree verdi, fermo restando il divieto di stazionamento in prossimità o al di sotto di alberi e piante che presentino evidenti segni di danneggiamento così da renderli passibili di crollo o cadute di rami. E' fatto, altresì, divieto di utilizzo dei relativi percorsi nelle tratte dissestate. In caso di allerta meteo o di avverse condizioni atmosferiche (presenza di vento, pioggia, grandine) il divieto di frequentazione si estende anche alle aree verdi non recintate;

2. Ai pubblici esercizi e alle altre attività commerciali presenti in prossimità di alberature, di segnalare tempestivamente alla Protezione Civile (emergenzaluglio23@comune.milano.it) la sussistenza di possibili pericoli, riscontrabili a vista e di non utilizzare i plateatici in tali aree.

L'Amministrazione procederà in base alle priorità e l'urgenza degli interventi alla verifica dei pericoli segnalati, lasciando in ogni caso la facoltà ai privati, previa comunicazione alla Protezione Civile, di incaricare tecnici abilitati al fine di verificare e asseverare la stabilità degli alberi e, in caso di esito positivo della verifica, di utilizzare il plateatico, dandone comunicazione all'Amministrazione.

Dalla presente Ordinanza si considerano esplicitamente escluse le aree di mercato in quanto già oggetto di verifica specifica.

Per quanto riguarda i parchi laddove sono presenti funzioni e servizi attivi, sarà individuato e segnalato un percorso di accesso in sicurezza, a cura della competente Direzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

AVVERTE

ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90,



che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00;

che la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

- mediante ricorso gerarchico al Prefetto ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 è stato preventivamente comunicato in data 29.07.2023 alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano tramite posta elettronica (PEC) all' protocollo.prefmi@pec.interno.it

DISPONE

che coloro che verranno trovati nei Parchi o nelle aree verdi chiusi, salvo che la condotta costituisca più grave infrazione, dovranno uscire immediatamente.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'affissione all' Albo comunale online, ed attraverso i mezzi di comunicazione.

Compatibilmente con la dimensione e le caratteristiche dei Parchi e delle aree verdi la comunicazione dei divieti potrà essere integrata con l'apposizione di avvisi in prossimità degli stessi .

La presente ordinanza ha efficacia immediata fino al 31 agosto 2023 salvo successivo o diverso provvedimento e verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

AUTORIZZA

l'accesso esclusivamente alle forze di Polizia, alla Polizia Locale, ai vigili del Fuoco, ai mezzi di soccorso, ai soggetti incaricati della manutenzione dei parchi e delle aree verdi, ed ai soggetti autorizzati dall'Amministrazione comunale.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente



ATTO N. ORDS 52

DEL 03/08/2023

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO :

Misure urgenti ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per la chiusura dei cimiteri cittadini e la sospensione delle attività di alcuni mercati settimanali scoperti nella giornata di venerdì 4 agosto 2023

VALIDITA': dal 04/08/2023 fino al 04/08/2023

IL SINDACO

Visto l'art. 54 comma 4 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 12 del D.lgs n. n. 224/2018 (*rectius* n. 1/2018) "Codice della Protezione Civile";

Considerato che:

la notte tra il 24 e il 25 luglio 2023 si è abbattuto sulla città di Milano un evento meteorologico di straordinaria intensità che ha causato ingenti danni sul territorio comunale;
persiste una situazione di criticità post-evento e la possibilità di emissione di nuove allerte meteo per i fenomeni meteorologici che potranno ripresentarsi;
sono in corso attività di pulizia e rimozione di alberi e piante eradicati dalla pioggia e dai forti venti e contestualmente sono in corso le valutazioni della situazione complessiva dei parchi cittadini;

Rilevato che:

la Regione Lombardia Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali ha emanato in data 3 agosto 2023 allerta meteo arancione per rischio temporali forti per la giornata di venerdì 4 agosto 2023;

Preso atto che:

nella giornata di venerdì si svolgono su suolo pubblico i seguenti mercati settimanali scoperti, ubicati in siti caratterizzati dalla presenza di alberature:

Mercato di Via Canaletto;



Mercato di Via Crema;
Mercato di Via Pagano;
Mercato di Via Pistoia.

Inoltre tutti i cimiteri cittadini sono caratterizzati dalla significativa presenza di alberi, anche ad alto fusto.

Ritenuto che le condizioni meteo previste potrebbero arrecare danno soprattutto in quegli ambiti caratterizzati dalla presenza di piante, alberi che già sono stati interessati dal precedente evento meteorologico;

Ritenuto, altresì, per i motivi sopra esposti di adottare delle misure di sicurezza proporzionate alle criticità determinate dall'evento atmosferico onde prevenire potenziali pericoli all'incolumità pubblica;

ORDINA

Per la giornata di venerdì 4 agosto 2023:

1. la chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini; sono sospesi tutti i servizi e le attività cimiteriali. I feretri in ingresso saranno collocati in deposito presso le camere mortuarie cimiteriali, con riprogrammazione del servizio di sepoltura al venir meno della situazione emergenziale;
2. la sospensione delle attività nei mercati settimanali scoperti di Via Canaletto, Via Crema, Via Pagano e Via Pistoia.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

AVVERTE

che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00;

che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;

che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 54 comma 4° del D.lgs. n. 267/2000 è stato preventivamente comunicato in data 03/08/2023 alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano tramite posta elettronica (PEC) all'indirizzo protocollo.prefmi@pec.interno.it

DISPONE

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'affissione all'Albo comunale online, e attraverso i mezzi di comunicazione.

La presente ordinanza ha efficacia immediata e per la giornata del 4 agosto 2023 salvo successivo o diverso provvedimento e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.



AUTORIZZA

L'accesso presso i cimiteri cittadini esclusivamente alle forze di Polizia, alla Polizia Locale, ai vigili del Fuoco, ai mezzi di soccorso, ai dipendenti operanti nel cimitero e ai soggetti autorizzati dall'Amministrazione comunale.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente



ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Misure urgenti ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per la chiusura di Parchi recintati e l'utilizzo in sicurezza delle aree verdi a seguito dei danni provocati dalle condizioni atmosferiche avverse.

VALIDITA' : dal 07/08/2023 fino al 31/08/2023

IL SINDACO

Visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 "Testi unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 12 del D.Lgs n. 224/2018 (rectius n. 1/2018) "Codice della Protezione civile";

Considerato che:

la notte tra il 24 ed il 25 luglio 2023 si è abbattuto sulla città di Milano un evento meteorologico di straordinaria intensità che ha causato ingenti danni sul territorio comunale; persiste una situazione di criticità post-evento e la possibilità di emissione di nuove allerte meteo per i fenomeni meteorologici che potranno ripresentarsi;

sono in corso attività di pulizia e rimozione di alberi e piante eradicati dalla pioggia e dai forti venti e contestualmente sono in corso le valutazioni della situazione complessiva dei parchi cittadini;

Rilevato che:

le straordinarie precipitazioni unite a violente raffiche di vento che hanno caratterizzato l'evento atmosferico hanno determinato, tra l'altro, la caduta di interi alberi, rami, segnali stradali, impalcature e copertura dei tetti delle abitazioni rendendo critiche numerose zone della città, rendendo difficoltosa e in diversi casi impedendo la circolazione a pedoni e a veicoli e danneggiando molte infrastrutture e beni pubblici e privati;

Preso atto che:

a causa del vento forte e della pioggia battente sono stati riscontrati, in stato di criticità piante, rami e materiale vario con conseguente e potenziale pericolo per l'incolumità dei pedoni;



considerata altresì la vastità del territorio comunale ed essendo necessario, come primi interventi di emergenza, assicurare il tempestivo ripristino della viabilità e dei servizi pubblici essenziali, e che conseguentemente gli interventi operati nell'immediatezza sono stati concentrati sulle attività indispensabili a garantire la regolare circolazione su strada di pedoni, veicoli e mezzi di trasporto pubblico;

considerato che l'evento atmosferico ha determinato ingenti danni anche nei parchi e nelle aree verdi del territorio comunale e che la numerosità delle stesse impone necessariamente, secondo criteri di priorità d'urgenze, di procedere a una progressiva seppur tempestiva valutazione degli stessi, e che l'Amministrazione, per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, intende ora procedere, per priorità, con un controllo dapprima delle aree verdi aperte e successivamente di quelle recintate;

considerato inoltre che sul territorio comunale sono presenti numerose strutture leggere e dehors destinate funzionalmente al servizio di pubblici esercizi ed altre attività commerciali e di altra natura, molte delle quali collocate in aree verdi, parchi o comunque sotto piante ad alto fusto e risultando necessaria una celere individuazione e mappatura di potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica; Ritenuto per i motivi sopra esposti di adottare delle misure di safety proporzionate alle criticità determinate dall'evento atmosferico eccezionale onde prevenire potenziali pericoli all'incolumità pubblica

ORDINA

1. La chiusura al pubblico dei Parchi recintati. In presenza di Relazioni Tecniche che attestino la fruibilità dei parchi recintati, con appositi provvedimenti dirigenziali sarà possibile disporre la riapertura, anche parziale, mantenendo le prescrizioni previste per le aree verdi non recintate trattate nel successivo punto 2)
2. Resta consentito l'accesso alle aree verdi non recintate, fermo restando il divieto di stazionamento in prossimità o al di sotto di alberi e piante che presentino evidenti segni di danneggiamento così da renderli passibili di crollo o cadute di rami. E' fatto, altresì, divieto di utilizzo dei relativi percorsi nelle tratte dissestate. In caso di allerta meteo o di avverse condizioni atmosferiche (presenza di vento, pioggia, grandine) il divieto di frequentazione si estende anche alle aree verdi non recintate;
3. Ai pubblici esercizi e alle altre attività commerciali presenti in prossimità di alberature, di segnalare tempestivamente alla Protezione Civile (emergenzaluglio23@comune.milano.it) la sussistenza di possibili pericoli, riscontrabili a vista e di non utilizzare i plateatici in tali aree.

L'Amministrazione procederà in base alle priorità e l'urgenza degli interventi alla verifica dei pericoli segnalati, lasciando in ogni caso la facoltà ai privati, previa comunicazione alla Protezione Civile, di incaricare tecnici abilitati al fine di verificare e asseverare la stabilità degli alberi e, in caso di esito positivo della verifica, di utilizzare il plateatico, dandone comunicazione all'Amministrazione.

Dalla presente Ordinanza si considerano esplicitamente escluse le aree di mercato in quanto già oggetto di verifica specifica.

Per quanto riguarda i parchi laddove sono presenti funzioni e servizi attivi, sarà individuato e segnalato un percorso di accesso in sicurezza, a cura della competente Direzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

AVVERTE

che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00;

che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso gerarchico al Prefetto ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 è stato preventivamente comunicato in data 29.07.2023 alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano tramite posta elettronica (PEC) all' protocollo.prefmi@pec.interno.it

DISPONE

che coloro che verranno trovati nei Parchi o nelle aree verdi chiusi, salvo che la condotta costituisca più grave infrazione, dovranno uscire immediatamente.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'affissione all' Albo comunale online, ed attraverso i mezzi di comunicazione.

Compatibilmente con la dimensione e le caratteristiche dei Parchi e delle aree verdi la comunicazione dei divieti potrà essere integrata con l'apposizione di avvisi in prossimità degli stessi .

La presente ordinanza ha efficacia immediata fino al 31 agosto 2023 salvo successivo o diverso provvedimento e verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

AUTORIZZA

l'accesso esclusivamente alle forze di Polizia, alla Polizia Locale, ai vigili del Fuoco, ai mezzi di soccorso, ai soggetti incaricati della manutenzione dei parchi e delle aree verdi, ed ai soggetti autorizzati dall'Amministrazione comunale.

LA VICESINDACA

Anna Scavuzzo

F.to digitalmente

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione del concerto che si svolgerà presso l'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro il giorno 8 settembre 2023.

VALIDITA': dal 08/09/2023 fino al 09/09/2023

IL SINDACO

Premesso che:

Il giorno venerdì 8 settembre 2023 è previsto lo svolgimento presso l'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro del concerto di "Lazza" per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori.

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione quali quelle indicate di seguito;
- occorre garantire che il concerto si svolga correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie di vetro e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati possono causare gravi lesioni personali, costituire obiettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi;

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del



principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di somministrazione e vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine, nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche all'interno dell'impianto interessato dai predetti eventi e nell'area esterna adiacente allo stesso;

Ritenuto necessario:

in occasione degli eventi in oggetto, adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica dal rischio di un uso a scopo offensivo di bottiglie in vetro, contenitori di vetro, lattine, aste selfie, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Considerato altresì che:

- all'interno dell'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro è prevista l'attività di Pubblici Esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento del concerto un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dal concerto, nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale dell'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro e delle aree limitrofe;

Dato atto della sperimentata positiva efficacia delle misure già adottate in altri eventi pubblici con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani, delle strutture e dei beni culturali interessate dagli eventi;

Ritenuto necessario intervenire con appropriate misure per assicurare la salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety, con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, contenitori in vetro, lattine, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, e ad evitare l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto, quindi, di adottare a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle persone dalle ore 09.00 dell'8 settembre 2023 alle ore 03.00 del 9 settembre 2023 misure preventive al fine di garantire la regolarità delle manifestazioni musicali che si terranno all'interno dell'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro, nonché nelle vie limitrofe all'impianto;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

O R D I N A

dalle ore 09.00 dell'8 settembre 2023 alle ore 03.00 del 9 settembre 2023;

Nella zona all'esterno adiacente l'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro delimitata come segue:

- **Piazzale Lotto**
- **Viale Caprilli**
- **Via Salmoiraghi**
- **P.za S. M. Nascente**
- **Via Sant'Elia**
- **Via Diomede**
- **Via Ippodromo**
- **Via Patroclo**
- **Via Achille**
- **Piazzale dello Sport**

il divieto di somministrazione e di vendita di bevande superalcoliche, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine.

Tali divieti trovano applicazione anche nei confronti di coloro che per un fine promozionale, o per qualsiasi altro scopo, distribuiscono a titolo gratuito o vendono a prezzo ridotto bevande in bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine.

Resta consentita agli esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc.) per il solo servizio al tavolo la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro, in contenitori in vetro e lattine.

all'interno dell'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro:

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, vendere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie in vetro, contenitori di vetro, lattine e aste per i selfie.**
- 2. il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;**
- 3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e a qualunque tipo di attività, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro, lattine;**
- 4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande superalcoliche rivolto agli esercizi pubblici, ai punti di ristorazione e a qualsiasi attività di vendita;**

5. **Resta consentito, ai soli fini dell'approvvigionamento, a coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro, introdurre bottiglie di vetro, contenitori in vetro, lattine.**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 09.00 dell'8 settembre 2023 alle ore 03.00 del 9 settembre 2023 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

Avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione del concerto che si svolgerà presso l'Ippodromo del Trotto "La Maura" il 23 settembre 2023.

VALIDITA': dal 23/09/2023 fino al 24/09/2023

IL SINDACO

Premesso che:

Il giorno sabato 23 settembre 2023 è previsto presso l'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno lo svolgimento del concerto di "Marracash & Friends" per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori.

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione quali quelle indicate di seguito;
- occorre garantire che il concerto si svolga correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie di vetro e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi;

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di



bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine, nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche all'interno dell'impianto interessato dai predetti eventi e nell'area esterna adiacente allo stesso;

Ritenuto necessario:

in occasione dell'evento in oggetto, adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica dal rischio di un uso a scopo offensivo di bottiglie in vetro, contenitori di vetro, lattine, aste selfie, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Considerato altresì che:

- all'interno dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno è prevista l'attività di Pubblici Esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento del concerto un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dal concerto, nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno e delle aree limitrofe;

Dato atto della sperimentata positiva efficacia delle misure già adottate in altri eventi pubblici con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani, delle strutture e dei beni culturali interessate dagli eventi;

Ritenuto necessario intervenire con appropriate misure per assicurare la salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety, con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, contenitori in vetro, lattine, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, e ad evitare l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto, quindi, di adottare a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle persone dalle ore 09.00 del 23 settembre 2023 alle ore 03.00 del 24 settembre 2023 misure preventive al fine di garantire la regolarità della manifestazione musicale che si terrà all'interno dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno, nonché nelle vie limitrofe all'impianto;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

O R D I N A

dalle ore 09.00 del 23 settembre 2023 alle ore 03.00 del 24 settembre 2023

Nella zona all'esterno adiacente l'Ippodromo del Trotto “La Maura” di Milano Trenno delimitata come segue:

- **via Ippodromo;**
- **via Montale;**
- **via Cascina Bellaria;**
- **via Novara;**
- **via Harar;**
- **via Lampugnano;**
- **via Pinerolo**

il divieto di somministrazione e di vendita di bevande superalcoliche, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine.

Tali divieti trovano applicazione anche nei confronti di coloro che per un fine promozionale, o per qualsiasi altro scopo, distribuiscono a titolo gratuito o vendono a prezzo ridotto bevande in bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine.

Resta consentita agli esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc.) per il solo servizio al tavolo la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro, in contenitori in vetro e lattine.

all'interno dell'Ippodromo del del Trotto “La Maura” di Milano Trenno:

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, vendere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie in vetro, contenitori di vetro, lattine e aste per i selfie.**
- 2. il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;**
- 3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e a qualunque tipo di attività, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine;**
- 4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande superalcoliche rivolto agli esercizi pubblici, ai punti di ristorazione e a qualsiasi attività di vendita;**
- 5. Resta consentito, ai soli fini dell'approvvigionamento, a coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'Ippodromo del Trotto**

“La Maura” di Milano Trenno introdurre bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 09.00 del 23 settembre 2023 alle ore 03.00 del 24 settembre 2023 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

Avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente

ORDINANZA SINDACALE

Misure urgenti ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per la fruizione delle Aree Verdi nei casi di condizioni atmosferiche avverse.

OGGETTO :

VALIDITA': dal 01/09/2023 fino al 30/09/2023

IL SINDACO

Visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 12 del D.Lgs n. 224/2018 (rectius n. 1/2018) "Codice della Protezione civile";

Considerato che:

la notte tra il 24 ed il 25 luglio 2023 si è abbattuto sulla città di Milano un evento meteorologico di straordinaria intensità che ha causato ingenti danni sul territorio comunale causando, principalmente, le seguenti criticità sugli spazi pubblici:

- Interruzione del servizio di trasporto pubblico
- Interruzione della viabilità
- Danni al patrimonio arboreo nei parchi urbani e nelle aree verdi
- Danni al patrimonio edilizio pubblico (scuole e uffici) e alle infrastrutture (semafori, illuminazione, strade, ecc)

A fronte di tali criticità si sono rese necessarie apposite Ordinanze Sindacali a tutela della sicurezza dei cittadini e per consentire ai vari soggetti interessati dall'emergenza di intervenire per il ripristino delle normali condizioni urbane;

Nello specifico, a partire dalla data dell'evento e fino al 31 agosto sono state svolte le attività necessarie alla rimozione delle alberature schiantate, pericolanti o interferenti e successive sistemazioni, per un totale di oltre 4.000 interventi, secondo le seguenti priorità:

1. Ripristino della viabilità



2. Ripristino del servizio di trasporto pubblico
3. Sistemazione edifici scolastici e annesse aree verdi per la ripresa dell'anno scolastico
4. Riapertura dei parchi pubblici recintati

In relazione al patrimonio arboreo interessato dall'emergenza (il verde pubblico comunale si estende per una superficie di circa 19 milioni di metri quadrati e comprende oltre 250.000 alberi a cui si devono aggiungere le aree boschive) al netto dei parchi che sono tornati ad essere fruibili, persiste una situazione di criticità post-evento e la possibilità di emissione di nuove allerte meteo per i fenomeni meteorologici che potranno ripresentarsi, come successo nella giornata di sabato 26 agosto 2023 e successive allerte meteo diramate dalla Protezione Civile;

per i criteri di priorità su indicati, sono ancora in corso le indagini speditive e relativi interventi a cura degli agronomi incaricati al fine di rendere pienamente fruibili ai cittadini alcune aree verdi aperte e, in particolare, i seguenti grandi parchi urbani:

- Forlanini
- Lambro
- Trenno
- Parco delle Cave
- Ticinello
- Monluè
- Monte Stella
- Parco della Lambretta
- Parco Martiri delle Libertà Iracheni vittime del terrorismo
- Cascina Bianca
- Parco delle Favole
- Parco Valentino Bompiani
- Parco Guido Vergani

Rilevato che:

gli eventi atmosferici estremi, caratterizzati da straordinarie precipitazioni unite a violente raffiche di vento sempre più spesso affliggono il territorio comunale, causando tra l'altro, la caduta di interi alberi, rami ecc., danneggiando molte infrastrutture e beni pubblici e privati;

Ritenuto che:

per i motivi sopra esposti occorre adottare delle misure di safety in considerazione dei sempre più frequenti eventi atmosferici estremi al fine di prevenire potenziali pericoli all'incolumità pubblica;

Preso atto

delle determinazioni Dirigenziali Direzione Verde e Ambiente recanti: "Riapertura parchi ai sensi del punto n. 2 dell'Ordinanza Sindacale n. 53 del 07/08/2023" e con le quali si attesta, sulla base delle indagini speditive e dei relativi interventi eseguiti dagli agronomi incaricati, la fruibilità ai cittadini di una serie di aree verdi recintate che hanno portato alla riapertura di tutti i parchi recintati

Visto

il Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 in data 11.12.2017 e modificato con deliberazione n. 4 del 18.01.2021 ed in particolare:

l'articolo 10 (accesso alle aree verdi pubbliche)

comma 5 : *per motivi di manutenzione, sicurezza e tutela determinate aree o parti di esse potranno essere temporaneamente interdette ad uso pubblico con segnalazione in loco*

l'articolo 14 (comportamenti vietati nelle aree verdi pubbliche e tutela del patrimonio vegetale, strutturale e della quiete pubblica)

comma k: *accedere qualora vi sia un divieto disposto e segnalato in loco dall'Amministrazione comunale o se la destinazione d'uso dell'area stessa non è compatibile con il calpestio o con la presenza di persone (...)*

ORDINA

1. in caso di allerte meteo per temporali e vento, è vietata la frequentazione di parchi e giardini alberati indicati nel presente atto;
2. anche in assenza di allerte meteo, è vietato lo stazionamento in prossimità di alberi o piante nelle aree su indicate e l'accesso alle aree boschive.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente

AVVERTE

che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00;

che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso gerarchico al Prefetto ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 è stato preventivamente comunicato in data odierna. alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano tramite posta elettronica (PEC) all' protocollo.prefmi@pec.interno.it

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'affissione all' Albo comunale online, ed attraverso i mezzi di comunicazione.

Compatibilmente con la dimensione e le caratteristiche dei Parchi e delle aree verdi la comunicazione dei divieti potrà essere integrata con l'apposizione di avvisi in prossimità degli stessi.

La presente ordinanza ha efficacia fino al 30 settembre 2023 salvo successivo o diverso provvedimento

e verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

AUTORIZZA

l'accesso alle aree oggetto dei divieti di cui sopra esclusivamente alle forze di Polizia, alla Polizia Locale, ai vigili del Fuoco, ai mezzi di soccorso, ai soggetti incaricati della manutenzione e della pulizia dei parchi e delle aree verdi, ed ai soggetti autorizzati dall'Amministrazione comunale.

IL SINDACO

Giuseppe Sala
F.to digitalmente

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza per la tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla "MOVIDA"

OGGETTO :

VALIDITA': dal 15/09/2023 fino al 14/10/2023

IL SINDACO

Premesso che le aree qui di seguito denominate sono interessate dalla c.d. "Movida":

- 1) Area Duomo;
- 2) Area Arco della Pace;
- 3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;
- 4) Area Nolo;
- 5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;
- 6) Area Isola;
- 7) Area Lazzaretto;
- 8) Area Melzo;
- 9) Area Sarpi;
- 10) Area Bicocca;
- 11) Area Leonardo Da Vinci

Considerato che le aree urbane della Movida sopra indicate, sono caratterizzate da un afflusso rilevante di persone che vi si concentrano specie nelle ore serali e notturne;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone nelle aree urbane interessate dalla "Movida" comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione, quali quelle indicate di seguito;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, di contenitori di vetro e di lattine costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano,



ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;

- le bottiglie, i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini e possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- il deposito incontrollato di bottiglie, contenitori di vetro e lattine si determina essenzialmente in occasione della loro vendita nelle ore serali e notturne da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food;

Considerato altresì che tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

Ritenuto che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado delle aree della "Movida", o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

Considerato che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane interessate dalla "Movida" si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere ogni azione utile a scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per le persone e prevenire danneggiamenti ai monumenti e beni pubblici;

Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dalla "Movida", nel rispetto, oltretutto della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

Considerato che i sopra descritti comportamenti costituiscono violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Valutata positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate in altre zone cittadine anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche, che si sono dimostrate utili:

- alla prevenzione nella commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;
- alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- al contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- all'incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere, non solo con interventi di safety (con l'applicazione delle previste sanzioni), ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla "Movida" la distribuzione e la presenza di bottiglie, contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

Ritenuto pertanto necessario, ai superiori fini, prevedere il divieto dell'uso del vetro nella vendita e somministrazione di bevande nelle aree della "Movida" in considerazione del notevole afflusso di persone, attesa la dimostrata efficacia di tale strumento nel contrasto di comportamenti lesivi

dell'incolumità fisica dei cittadini;

Preso atto che nell'elenco delle zone urbane e nelle corrispondenti planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate per ogni singola area le vie che delimitano il perimetro entro il quale avrà vigenza il provvedimento de quo;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

ORDINA

Dalle ore 00.01 di venerdì 15 settembre 2023 alle ore 24.00 di sabato 14 ottobre 2023, i seguenti divieti:

1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della "MOVIDA", meglio indicate nelle planimetrie allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina.

2. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo restano consentite a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura (alla spina) o mescita;

3. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo resta altresì consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:


- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 di venerdì 15 settembre 2023 alle ore 24.00 di sabato 14 ottobre 2023 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente


AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA TICINESE- colore rosso scuro




AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA DARSENA- colore viola




AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA NAVIGLI- colore verde




AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA TORTONA- colore azzurro




AREA NOLO colore marrone




AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA

-AREA COMO/GAE AULENTI- colore blu




AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA


-AREA BRERA-
colore verde



AREA ISOLA colore verde



AREA LAZZARETTO colore fucsia



AREA BICOCCA

Colore Giallo



Allegato 2

Elenco delle vie che perimetrano le aree della movida entro le quali vige il divieto dell'uso del vetro

Le vie indicate con la dicitura "non compresa" indicano il perimetro delle aree urbane ove vigono i divieti e gli obblighi, ma non sono interessate dalle prescrizioni e dagli obblighi previsti dall'Ordinanza.

Denominazione area Movida	ELENCO STRADE PERIMETRO	Perimetrale e compresa nell'area/Perimetrale ma non compresa nell'area
AREA DUOMO	Piazzale Castello	Compresa nell'area
	Via Quintino Sella	Compresa nell'area
	Foro Buonaparte	Compresa nell'area
	Via Cusani	Compresa nell'area
	Via Rovello	Compresa nell'area
	Via Dante	Compresa nell'area
	Via San Prospero	Compresa nell'area
	Via Bassano Porrone	Compresa nell'area
	Via San Dalmazio	Compresa nell'area
	Piazza Paolo Ferrari	Compresa nell'area
	Largo Antonio Ghiringhelli	Compresa nell'area
	Piazza Della Scala	Compresa nell'area
	Via Case Rotte	Compresa nell'area
	Largo Raffaele Mattioli	Compresa nell'area
	Via Catena	Compresa nell'area
	Piazza Filippo Meda	Compresa nell'area
	Corso Matteotti	Compresa nell'area
	Piazza San Babila	Compresa nell'area
	Largo Toscanini	Compresa nell'area
	Corso Europa	Compresa nell'area
	Largo dei Bersaglieri	Compresa nell'area
	Piazza Fontana	Compresa nell'area
	Via Larga	Compresa nell'area
	Via Albricci	Compresa nell'area
	Piazza Missori	Compresa nell'area
	Via Zebedia	Compresa nell'area
	Piazza Sant'Alessandro	Compresa nell'area
	Via della Palla	Compresa nell'area
	Via Torino	Compresa nell'area
	Via Spadari	Compresa nell'area
	Via Armorari	Compresa nell'area
	Via Cordusio	Compresa nell'area
	Via Santa Maria Segreta	Compresa nell'area
	Via Meravigli	Compresa nell'area
Via Camperio	Compresa nell'area	
Largo Cairoli	Compresa nell'area	
Foro Buonaparte	Compresa nell'area	
Via Illica	Compresa nell'area	
Via Ricasoli	Compresa nell'area	
Piazza Castello	Compresa nell'area	

Allegato 2

AREA ARCO DELLA PACE	Via Agostino Bertani	Compresa nell'area
	Via Francesco Melzi D'Eril	Compresa nell'area
	Via Antonio Canova	Compresa nell'area
	Via Mario Pagano	Compresa nell'area
	Piazza Sempione	Compresa nell'area
AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA	C.so Genova	Compresa nell'area
	P.za Resistenza Partigiana	Compresa nell'area
	Via Caminadella	Compresa nell'area
	Via Orazio	Compresa nell'area
	Via Lanzone	Compresa nell'area
	Via Circo	Compresa nell'area
	Via San Sisto	Compresa nell'area
	Via Stampa	Compresa nell'area
	Via Olmetto	Compresa nell'area
	P.za Quasimodo	Compresa nell'area
	Via Della Chiusa	Compresa nell'area
	Via Molino delle Armi	Compresa nell'area
	Via Vettabbia	Compresa nell'area
	Via Calatafimi	Compresa nell'area
	Via Sambuco	Compresa nell'area
	P.za XXIV Maggio	Compresa nell'area
	C.so San Gottardo	Compresa nell'area
	Largo Mahler	Compresa nell'area
	Via Giuseppe Meda	Compresa nell'area
	V.le Tibaldi	non compresa nell'area
	Piazza Belafanti	non compresa nell'area
	V.le Liguria	non compresa nell'area
	V.le Cassala	non compresa nell'area
	Piazzale della Milizie	non compresa nell'area
V.le Carlo Troya	non compresa nell'area	
Via Savona	Compresa nell'area	
V.le Coni Zugna	non compresa nell'area	
C.so Cristoforo Colombo	Compresa nell'area	
P.le Cantore	Compresa nell'area	
AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA	V.le Don Sturzo	non compresa nell'area
	Via del Nord	non compresa nell'area
	Via Melchiorre Gioia	non compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Nuova	Compresa nell'area
	Via Castelfidardo	Compresa nell'area
	Via San Marco	Compresa nell'area
	P.za San Marco	Compresa nell'area
	Via Fiori Oscuri	Compresa nell'area
	Via Brera	Compresa nell'area
	Via Dell'Orso	non compresa nell'area
	Via Ponte Vetero	Compresa nell'area
	Via Mercato	Compresa nell'area
	Corso Garibaldi	Compresa nell'area
	Largo la Foppa	Compresa nell'area
	Via della Moscova	Compresa nell'area
	Piazzale Biancamano	Compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Volta	Compresa nell'area

Allegato 2

	Piazzale Baiamonti	non compresa nell'area
	V.le Pasubio	Compresa nell'area
	Via Bonnet	Compresa nell'area
	Via D'Azeglio	Compresa nell'area
AREA ISOLA	V.le Stelvio	Compresa nell'area
	V.le Zara	Compresa nell'area
	P.le Lagosta	Compresa nell'area
	Via Pola	Compresa nell'area
	Via Restelli	non compresa nell'area
	Largo de Benedetti	Compresa nell'area
	Via Sasseti	Compresa nell'area
	Via de Castillia	Compresa nell'area
	Via Pepe	Compresa nell'area
	Via Valtellina	Compresa nell'area
AREA NOLO	Via Ferrante Aporti	non compresa nell'area
	Via Popoli Uniti	Compresa nell'area
	V.le Monza	non compresa nell'area
	Piazzale Loreto	non compresa nell'area
	V.le Brianza	non compresa nell'area
AREA LAZZARETTO	Via San Gregorio	Compresa nell'area
	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Piazzale Oberdan	non compresa nell'area
	V.le Vittorio Veneto	Compresa nell'area
	P.za Repubblica	non compresa nell'area
	Via Vittor Pisani	non compresa nell'area
AREA MELZO	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Via Spallanzani	Compresa nell'area
	Via Melzo	Compresa nell'area
	Via Frisi	Compresa nell'area
	Piazza otto novembre	non compresa nell'area
	Via Pisacane	Compresa nell'area
	Via Bixio	non compresa nell'area
	Via Sirtori	Compresa nell'area
	Via Paolo Mascagni	Compresa nell'area
P.za Oberdan	non compresa nell'area	
AREA SARPI	Via Luigi Canonica	Compresa nell'area
	Largo Gadda	Compresa nell'area
	Piazza Gramsci	Compresa nell'area
	Via Sabatelli	Compresa nell'area
	Via Paolo Sarpi	Compresa nell'area
	Viale Montello	Compresa nell'area
	P.za Lega Lombarda	Compresa nell'area
	Via C. M. Maggi	Compresa nell'area
AREA BICOCCA	Viale Piero e Alberto Pirelli (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Viale Dell'Innovazione (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Via Caldirola (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area

Allegato 2

	Via Stella Bianca (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area
AREA LEONARDO DA VINCI	Via Pacini (tra P.za Piola e via Zanoia)	Compresa nell'area
	P.za Piola	Compresa nell'area
	Viale Romagna (tra P.za Piola e Via Pascoli)	Compresa nell'area
	Via Pascoli (tra V.le Romagna e p.zza Leonardo da Vinci)	Compresa nell'area
	Via Celoria (tra P.zza Leonardo da Vinci e via Ponzio)	Compresa nell'area
	Via Ponzio (tra Via Celoria e via Zanoia)	Compresa nell'area

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Riduzione del periodo di esercizio, degli orari di funzionamento e delle temperature di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Milano

VALIDITA': dal 15/10/2023 fino al 15/04/2024

IL SINDACO

Visti

- L'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- L'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 punto 13 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Preso atto che

- Il Comune di Milano è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Considerato che

- Il Comune di Milano è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e ha approvato il Piano Aria e Clima con Determina n. 4 del 21/02/2022;
- Il Comune di Milano in data 18/12/2008 ha aderito al "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia - Europa", promosso dalla Commissione Europea, che ha tra i suoi obiettivi la riduzione delle emissioni di gas serra sul territorio, l'aumento della resilienza e la preparazione agli impatti negativi del cambiamento climatico, oltre affrontare la povertà energetica come un'azione chiave per garantire una giusta transizione;



- Gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
- Le temperature registrate in Milano dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale, così come accaduto negli ultimi anni;

Considerato altresì che

- Come solitamente accade nelle recenti e precedenti stagioni autunnali e invernali, a partire dalla prima settimana di ottobre c.a. si iniziano a registrare superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico, anche a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche tipiche della Pianura Padana che vedono il frequente verificarsi di inversioni termiche notturne con conseguente ristagno al suolo degli inquinanti atmosferici emessi;
- Durante le precedenti stagioni termiche 2021/2022 e 2022/2023 sono state attivate più volte le misure emergenziali di cui alla D.G.R. n. 3606 del 28 settembre 2020;

Tenuto conto che

- Una adeguata riduzione del periodo di esercizio, la diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuiscono al contenimento delle emissioni inquinanti di cui all'Accordo del Bacino Padano, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini;

Ritenuto pertanto che

- Le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e al par. 7 punto 13 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020;

Visti pertanto:

- Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- Il par. 7 del documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020" allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- L'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano;

ORDINA

Per tutti gli impianti termici come definiti dal D. Lgs 48/2020 presenti sul territorio le seguenti condizioni di esercizio:

- la riduzione del periodo di esercizio con definizione della durata dello stesso dal 22.10.2023 al 08.04.2024;
- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR 3502/2020 al punto 7 comma 1 lettera b), ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7 comma 1 lettera a), ovvero esclusi quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

La presente ordinanza non si applica nei casi previsti al par. 7 punti 4, 10 e 11 del documento allegato alla DGR 3502/2020.

Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (7 ore).

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it ove verranno riassunte a favore della cittadinanza le misure vigenti.

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs. 267/2000, per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, del decoro, della vivibilità e della fruizione degli spazi pubblici nelle Aree urbane denominate “Melzo”, “Lazzaretto” ed in Piazzale Oberdan, interessate dalla “Movida” – con divieto di asporto di bevande alcoliche e non alcoliche, e con limitazione dell’orario di utilizzo dei plateatici in concessione e divieto del commercio su area pubblica in forma itinerante

VALIDITA': dal 20/10/2023 fino al 18/11/2023

IL SINDACO

Premesso che:

nelle aree urbane denominate “Melzo” e “Lazzaretto” nonché in Piazzale Oberdan si verifica il fenomeno della “Movida”, che determina un intenso e costante afflusso di persone che vi si concentrano nelle ore serali e notturne.

Considerato che le aree urbane denominate “Melzo” e “Lazzaretto” comprendono le seguenti vie:

1. “Melzo”: via Melzo, via Sirtori, via Paolo Frisi, via Marcello Malpighi, via Lambro, via Carlo Pisacane (tra P.za VIII Novembre e via Nino Bixio), via Paolo Mascagni, via Lazzaro Spallanzani, V.le Regina Giovanna (tra C.so Buenos Aires e via Spallanzani), P.za Santa Francesca Romana, via Angelo Secchi, via Giovanni Omboni (tra C.so Buenos Aires e via Spallanzani), via Broggi (tra C.so Buenos Aires e via Spallanzani);
2. “Lazzaretto”: via San Gregorio, P.za Cincinnato, viale Vittorio Veneto, via Tadino (tra v.le Vittorio Veneto e via San Gregorio), via Felice Casati, viale Tunisia, via Lecco, via Settala (tra v.le Vittorio Veneto e via San Gregorio), via Lazzaretto, via San Giovanni alla Paglia, via Carlo Tenca (tra v.le Vittorio Veneto e via S. Gregorio), via Luigi Razza, via Franchetti, via Aldo Manuzio, via Camillo Finocchiaro Aprile, via Antonio Zarotto, via Lazzaro Palazzi, L.go Fra Paolo Bellintani, via Panfilo Castaldi;



Dato atto che:

al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale vengono allegati l'elenco delle vie perimetrali e le mappe urbane delle aree urbane denominate "Melzo", "Lazzaretto" e Piazzale Oberdan.

Considerato che:

nelle aree sopra citate si registra, dopo la cessazione dello stato di emergenza relativo all'epidemia Covid 19, un rilevante, continuo e costante afflusso di persone attratte dall'alta concentrazione di pubblici esercizi e, in genere, da attività commerciali che utilizzano anche strutture leggere (dehors, tavoli e sedie, tende, ombrelloni, etc.); tale situazione determina, in orario serale e notturno, al di fuori dei pubblici esercizi e delle attività commerciali, assembramenti di centinaia di persone, causando inevitabile disturbo alla tranquillità e al riposo dei cittadini residenti o dimoranti nelle predette aree urbane.

Constatato che:

l'intensa concentrazione di persone in orario serale e notturno provoca anche problematiche non trascurabili alla circolazione stradale, con conseguenti blocchi e rallentamenti del flusso veicolare, ostacolo alla pedonalità, soste vietate, specie in doppia fila, sul marciapiede e avanti ai passi carrabili, impedendo in questo ultimo caso ai cittadini residenti di accedere alle loro proprietà private; tali comportamenti nel loro insieme costituiscono una limitazione alla fruibilità dello spazio pubblico.

Rilevato che:

la situazione sopra descritta è confermata dai dati delle violazioni accertate dalla Polizia Locale e indicati nella relazione prot. UCI 4060/2023/pd del 4 agosto 2023 conservata agli atti del Comando della Polizia Locale della quale di seguito, vengono riassunti i dati maggiormente significativi:

1. Anno 2022
 - a. Soste vietate accertate: n. 3.176
 - b. Guida in stato di ebbrezza alcolica: n. 8
 - c. Comunicazioni di notizie di reato: n. 26 delle quali n. 7 per furto, n. 1 per molestie e n. 2 per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
 - d. Sequestri amministrativi di alcolici, merce e veicoli: n. 16
 - e. Violazioni in materia commerciale: n. 41 riguardanti occupazione abusiva di suolo pubblico, esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione, vendita di bevande in bottiglia e contenitori di vetro.

2. Anno 2023 (01/01/2023-31/07/2023)
 - a. Soste vietate accertate: n. 1.448
 - b. Guida in stato di ebbrezza alcolica: n. 21
 - c. Comunicazioni di notizie di reato: n. 16 delle quali n. 2 arresti per furto aggravato, n. 6 per violazioni a norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, n. 4 per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo
 - d. Sequestri amministrativi di merce e veicoli: n. 17
 - e. Violazioni in materia commerciale: n. 68 riguardanti occupazione abusiva di suolo pubblico, esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione, vendita di bevande in bottiglia e contenitori di vetro.

Visto che:

- La Polizia Locale di Milano nel periodo compreso dal 2 al 7 settembre 2023 dalle ore 20.00 alle ore 02.00 e nelle serate del 22, 28 e 30 settembre 2023 dalle ore 20.00 alle ore 04.00 ha effettuato sopralluoghi nelle aree “Melzo” e “Lazzaretto” redigendo Relazioni di Servizio conservate agli atti del Comando, nelle quali si dà atto che tali luoghi, specie nel fine settimana a partire dalle ore 22.00 circa, sono caratterizzati da un’intensa affluenza di persone che dà luogo ad assembramenti sui marciapiedi, sulle carreggiate, al di fuori dei pubblici esercizi ed attività commerciali, affollamento delle strutture leggere date in concessione con conseguente e inevitabile aumento del rumore antropico. Risulta che l’intenso afflusso di persone, che stazionano fino a tarda notte consumando bevande e alimenti anche al di fuori dei locali, determina anche congestione alla viabilità veicolare e pedonale, soste vietate, limitazioni alla fruibilità dello spazio pubblico, disturbo al riposo e alla quiete dei cittadini causato dagli schiamazzi e dal vociare. Inoltre, è emerso che la tranquillità notturna è compromessa dall’uso di impianti di diffusione musicale che generano suoni di entità tale da pregiudicare il riposo e le occupazioni dei cittadini. Infine, si è accertato che tali comportamenti, complessivamente considerati, non sono compatibili, in ora serale e notturna con la vivibilità urbana e con la tranquillità e il riposo dei dimoranti;
- Durante i controlli commerciali effettuati dalla Polizia Locale di Milano nel mese di settembre c.a. in orario serale e notturno nelle aree “Melzo” e “Lazzaretto” sono state accertate nei confronti di pubblici esercizi, esercizi di vicinato, artigiani e commercianti su area pubblica complessivamente n. 74 violazioni consistenti in occupazioni irregolari del suolo pubblico, vendita di alcolici oltre gli orari, omessa esposizione dei prezzi, mancato rispetto della normativa relativa agli orari di chiusura, inosservanza della normativa sul divieto di fumo, vendita di bevande in bottiglie e contenitori di vetro oltre l’orario consentito dall’O.S. n. 60/2023.

Rilevato che:

i cittadini residenti delle aree urbane “Melzo” e “Lazzaretto” hanno lamentato con numerosi esposti presentati negli anni 2022 e 2023 che il rumore antropico, prodotto dai reiterati assembramenti di persone nelle ore serali e notturne che si concentrano al di fuori dei locali e delle attività commerciali e nei pressi delle strutture leggere date in concessione (dehors, sedie, tavoli, ombrelloni, ecc.) provoca disturbo al riposo e alla quiete notturna dei dimoranti.

Preso atto che:

dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale, nonché nei citati esposti, risulta che nelle aree urbane in argomento il fenomeno del disturbo alla tranquillità e al riposo dei cittadini in orario serale e notturno è reiterato nel tempo senza soluzione di continuità.

Constatato altresì che:

nonostante i provvedimenti adottati e i numerosi interventi della Polizia Locale, il fenomeno della cosiddetta “Movida” che si verifica in queste due aree urbane non risulta ancora ricondotto nell’ambito di una normale tollerabilità, la quale rappresenta la condizione necessaria per conseguire un giusto equilibrio tra gli interessi commerciali e il diritto al riposo e alla quiete dei cittadini residenti.

Considerato che:

i reiterati assembramenti di persone su suolo pubblico, negli ambiti urbani sopra citati, in ora serale e notturna sono favoriti dall'alta concentrazione di pubblici esercizi e in genere di attività commerciali, le quali utilizzano nell'esercizio della loro attività strutture leggere (dehors, tavoli, sedie, ombrelloni, etc.) date in regime di concessione, nonché, dalla vendita di asporto che determina il consumo di alimenti e bevande al di fuori dei locali, con conseguente aumento del rumore antropico.

Ritenuto che:

per garantire il preminente interesse pubblico di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, del decoro, della vivibilità e della fruizione degli spazi pubblici negli ambiti più sopra descritti si rende indispensabile sottoporre a specifiche restrizioni le attività di somministrazione e vendita per asporto di alimenti e bevande, nonché di utilizzo dei plateatici per la somministrazione assistita (pubblici esercizi) e non assistita (attività artigianali alimentari e attività commerciali) ed il commercio su area pubblica in forma itinerante.

Ritenuto necessario:

nell'adozione delle misure di contenimento, considerare la necessità di contemperare il diritto al godimento della proprietà privata con quello all'esercizio della libertà di iniziativa economica delle diverse imprese nonché con quelli di riunione e di libera e regolare circolazione nelle pubbliche vie dei singoli cittadini.

Considerato che:

- con Atto P.G. 0473015/2023 del 18 settembre 2023 si è proceduto a dare avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 finalizzato all'adozione nelle aree denominate "Melzo" e "Lazzaretto" di un'Ordinanza Sindacale diretta a disporre per 30 gg. consecutivi una regolamentazione degli orari di utilizzo dei plateatici e della vendita e della somministrazione per asporto di alimenti e bevande di qualsiasi tipo, alcoliche e analcoliche, fermi restando i divieti di vendita di bevande alcoliche previsti dalle leggi nazionali.; del citato avvio del procedimento dato l'elevato numero di destinatari, che rendeva eccessivamente gravosa la comunicazione personale a tutti gli interessati, è stata data comunicazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Milano ed avviso alle associazioni di categoria delle attività interessate dal procedimento;
- con atto P.G. 0510168/2023 del 09 ottobre 2023 è stato posticipato al giorno 15 ottobre 2023 il termine per la conclusione del procedimento, in quanto, durante l'istruttoria, è emersa la necessità di valutare la possibilità di estendere le limitazioni in parola al commercio su area pubblica in forma itinerante e anche all'area di Piazzale Oberdan, oltre alle già citate Aree "Melzo" e "Lazzaretto. Del posticipo della data di conclusione del procedimento, è stata analogamente data comunicazione, per le ragioni più sopra indicate, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Milano e avviso alle associazioni di categoria delle attività interessate dal procedimento.

Valutate le argomentazioni dei portatori di interesse, conservate agli atti del Comando di Polizia Locale, presentate in sede di procedimento, quali le associazioni di categoria, il Municipio 3, il Vicepresidente della Commissione Territorio, Urbanistica, Ambiente, Verde e Affari Istituzionali del sopra citato Municipio e privati cittadini. In sintesi è stata prospettata l'adozione di una autoregolamentazione degli orari di attività dei pubblici esercizi.

Visti:

l'art. 20 comma 1 del vigente Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale e Canone di Concessione dei Mercati, il quale prevede che il Comune, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo;

l'art. 15 comma 2 del vigente Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere, il quale prevede che il Sindaco, in attuazione delle potestà legislativamente riconosciute dall'art. 50, commi 7 e 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e fermi restando provvedimenti normativi maggiormente restrittivi, può, con proprie ordinanze, definire specifici orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, artigianali alimentari e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche diversamente disciplinando tra l'attività condotta all'interno del locale ovvero sul plateatico, conseguente al rilascio di specifica concessione di occupazione di suolo pubblico, ai sensi del predetto Regolamento;

l'art. 16 comma 6 del vigente Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere che prevede la sospensione e la decadenza dei titoli acquisiti nel caso sia arrecato, conseguentemente al rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico di cui al presente regolamento, disturbo della quiete pubblica ovvero non vengano tassativamente rispettati le prescrizioni tecnico-funzionali ed estetiche obbligatorie contenute nel Documento Tecnico-Operativo di cui all'art. 5, i parametri occupazionali previsti nel titolo concessorio e le prescrizioni in esso contenute e/o vi sia grave pregiudizio alla sicurezza stradale, nonché all'espansione con tavoli e sedie oltre i limiti autorizzati dalle concessioni che creino sui marciapiedi intralcio al passaggio generando barriere architettoniche.

Considerato, altresì, che:

i più sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Visto il Protocollo di Intesa firmato il giorno 3 agosto 2021 tra Prefettura di Milano, Comune di Milano, ATS Milano Città Metropolitana, Università Degli Studi Milano Bicocca, Confcommercio, Confesercenti, l'A.I.S.S. e EPAM (Associazione Provinciale Milanese Pubblici Esercizi) finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte a favore dei giovani nell'ambito del divertimento notturno per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti antisociali;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 commi 7 bis e 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- la Deliberazione di G.C. n. 934 del 30 giugno 2023;
- il Decreto Sindacale del 31/07/2023 prot. N. 31/07/2023. 0411065
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;
- il vigente Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere;
- il verbale del Comitato Provinciale Per L'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 19/07/2023 prot. Int 0232780 del 21/07/2023:
- la nota del Prefetto di Milano prot. N. 0234715 del 24/07/2023.

ORDINA

Dal 20 ottobre 2023 al 18 novembre 2023 compreso

In Piazzale Oberdan, nelle aree “Melzo” e “Lazzaretto” nelle vie in premessa indicate

il lunedì dalle ore 00.00 alle ore 06.00
 il martedì dalle ore 00.00 alle ore 06.00
 il mercoledì dalle ore 00.00 alle ore 06.00
 il giovedì dalle ore 00.00 alle ore 06.00
 il venerdì dalle ore 00.00 alle ore 06.00
 il sabato dalle ore 01.30 alle ore 06.00
 e
 la domenica dalle ore 01.30 alle ore 06.00

i seguenti divieti

1. **a tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali di asporto, attività commerciali e distributori automatici si fa divieto della vendita e della somministrazione per asporto di alimenti e bevande alcoliche ed analcoliche, fermi restando i divieti di vendita di bevande alcoliche previsti dalle leggi nazionali;**
2. **a tutti i concessionari di plateatici per somministrazione assistita (pubblici esercizi) e non assistita (attività artigianali alimentari) e attività commerciali si fa divieto di utilizzare il plateatico dato in concessione per qualunque attività;**

ORDINA ALTRESI'

In Piazzale Oberdan, nelle aree “Melzo” e “Lazzaretto” nelle vie in premessa indicate
 nei giorni dal lunedì alla domenica inclusa
 dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo

Il divieto di commercio in forma itinerante su area pubblica e di qualsiasi forma itinerante di somministrazione di alimenti e bevande a titolo gratuito o promozionale, fermo il rispetto dei divieti, previsti per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, dalle Ordinanze Sindacali P.G. 78193/2013 del 28 gennaio 2013 e P.G. 662913/2015 del 4 dicembre 2015

DEMANDA

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore.

Ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dal 20 ottobre 2023 al 18 novembre 2023 compreso, verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it e verrà trasmessa alle Associazioni di categoria.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente


Allegato 1

Elenco delle vie che perimetrano le aree della movida entro le quali vigono i divieti

Le vie indicate con la dicitura “non compresa” indicano il perimetro delle aree urbane ove vigono i divieti e gli obblighi, ma non sono interessate dalle prescrizioni e dagli obblighi previsti dall’Ordinanza.

Denominazione area Movida	ELENCO STRADE PERIMETRO	Perimetrale e compresa nell’area/Perimetrale ma non compresa nell’area
AREA LAZZARETTO	Via San Gregorio	Compresa nell’area
	C.so Buenos Aires	non compresa nell’area
	Piazzale Oberdan	non compresa nell’area
	V.le Vittorio Veneto	Compresa nell’area
	P.za Repubblica	non compresa nell’area
	Via Vittor Pisani	non compresa nell’area
AREA MELZO	C.so Buenos Aires	non compresa nell’area
	Via Spallanzani	Compresa nell’area
	Via Melzo	Compresa nell’area
	Via Frisi	Compresa nell’area
	Piazza otto novembre	non compresa nell’area
	Via Pisacane	Compresa nell’area
	Via Bixio	non compresa nell’area
	Via Sirtori	Compresa nell’area
	Via Paolo Mascagni	Compresa nell’area
	P.za Oberdan	non compresa nell’area

AREA MELZO colore blu





ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO :

Integrazione dell'Ordinanza n. 66/2023 emessa ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs. 267/2000, per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, del decoro, della vivibilità e della fruizione degli spazi pubblici nelle Aree urbane denominate "Melzo", "Lazzaretto" ed in Piazzale Oberdan, interessati dalla "Movida" – con divieto di asporto di bevande alcoliche e non alcoliche, e con limitazione dell'orario di utilizzo dei plateatici in concessione e divieto del commercio su area pubblica in forma itinerante

IL SINDACO

Richiamata:

l'Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs. 267/2000, n. 66/2023 per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, del decoro, della vivibilità e della fruizione degli spazi pubblici nelle Aree urbane denominate "Melzo", "Lazzaretto" ed in Piazzale Oberdan, interessati dalla "Movida" – con divieto di asporto di bevande alcoliche e non alcoliche, e con limitazione dell'orario di utilizzo dei plateatici in concessione e divieto del commercio su area pubblica in forma itinerante.

Visto che:

Nella sopra citata Ordinanza n. 66/2023 nel giorno di domenica i divieti:

- a tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali di asporto, attività commerciali e distributori automatici si fa divieto della vendita e della somministrazione per asporto di alimenti e bevande alcoliche ed analcoliche, fermi restando i divieti di vendita di bevande alcoliche previsti dalle leggi nazionali;
 - a tutti i concessionari di plateatici per somministrazione assistita (pubblici esercizi) e non assistita (attività artigianali alimentari) e attività commerciali si fa divieto di utilizzare il plateatico dato in concessione per qualunque attività;
- sono previsti a partire dalle ore 01.30 alle ore 06.00.

Considerato che:

i giorni festivi infrasettimanali determinano caratteristiche comportamentali simili ai giorni domenicali



Ritenuto che:

mercoledì 1° novembre 2023 essendo un giorno festivo infrasettimanale si possano applicare le prescrizioni previste per i giorni di domenica.

ORDINA

che per il giorno mercoledì 1° novembre 2023 i divieti previsti nell'O.S. 66/2023, con esclusione di quanto previsto per il commercio su area pubblica in forma itinerante, abbiano vigore dalle ore 01.30 alle ore 06.00.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it e verrà trasmessa alle Associazioni di categoria.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza per la tutela del decoro urbano e dell'ambiente in occasione della notte di San Silvestro 2023 e Capodanno 2024

OGGETTO :

VALIDITA': dal 31/12/2023 fino al 01/01/2024

IL SINDACO

Considerato che il giorno 31 dicembre 2023 nella notte di S. Silvestro nell'area delimitata dalle seguenti arterie viarie: viale Cassala, viale Isonzo, viale Umbria, viale dei Mille, viale Abruzzi, viale Brianza, via Lunigiana, viale Marche, viale Jenner, viale Monteceneri, viale Renato Serra, viale Murillo, viale Ranzoni, viale Bezzi, viale Misurata per il Capodanno si prevede una notevole affluenza di persone;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche di safety e di security meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica;
- al fine di consentire la piena fruizione degli spazi e del territorio, si rende necessario contenere i fenomeni negativi legati all'incremento di presenze di persone sul territorio;
- il deposito e l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie ed in genere di contenitori di vetro costituisce oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;
- le bottiglie e i contenitori di vetro possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate o comunque possono facilitare la commissione di reati;
- l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro genera nella cittadinanza un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- tale fenomeno è connesso alla vendita di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici, street food e venditori in forma itinerante e a posteggio fisso;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di tutelare il decoro urbano, la vivibilità e la fruibilità degli spazi pubblici, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone e danneggiamenti di monumenti e beni pubblici, derivanti



dall'uso improprio di contenitori in vetro di qualsiasi tipologia;

Considerato, altresì, che i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela del decoro urbano, della vivibilità e della fruizione degli spazi pubblici;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- tutela della salute;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia dei luoghi e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di polizia con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro;

Considerato che presso la Prefettura di Milano in data 27 dicembre 2023 si è tenuta la seduta del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica;

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e negli orari sotto indicati e ritenuti necessari ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di cittadini, nell'area delimitata dalle seguenti arterie viarie: viale Cassala, viale Isonzo, viale Umbria, viale dei Mille, viale Abruzzi, viale Brianza, via Lunigiana, viale Marche, viale Jenner, viale Monteceneri, viale Renato Serra, viale Murillo, viale Ranzoni, viale Bezzi, viale Misurata;

Atteso che, al fine di garantire nell'area sopra citata il decoro urbano e l'igiene pubblica, si rende necessario adottare dei provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria e degrado nonché di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

ORDINA

in Milano, nell'area delimitata dalle seguenti arterie viarie:

viale Cassala, viale Isonzo, viale Umbria, viale dei Mille, viale Abruzzi, viale Brianza, via Lunigiana, viale Marche, viale Jenner, viale Monteceneri, viale Renato Serra, viale Murillo, viale Ranzoni, viale Bezzi, viale Misurata

dalle ore 18.00 di domenica 31 dicembre 2023

fino

alle ore 06.00 di lunedì 1 gennaio 2024

- 1. il divieto di vendere, distribuire o somministrare anche gratuitamente, bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine anche per asporto rivolto a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante o con posto fisso e street food;**
- 2. il divieto di somministrare e vendere bevande superalcoliche sia in forma fissa che ambulante;**
- 3. E' consentita, nel periodo e nell'arco orario considerato, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica;**
- 4. E' consentito all'interno dei pubblici esercizi e nelle pertinenze esterne date in concessione per il servizio al tavolo la consumazione in vetro di alcolici e superalcolici fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia **dalle ore 18.00 di domenica 31 dicembre 2023 fino alle ore 06.00 di lunedì 1 gennaio 2024**, verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it ed in considerazione che la comunicazione personale non è possibile dato l'elevato numero di destinatari verrà trasmessa alle Associazioni di categoria.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente